



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Prot. n. 48676

Chieti, 30 OTT, 2015

Titolo I Classe 8

Al Responsabile Settore Pensioni
Dott.ssa Valentina Albertazzi

**Al Responsabile Settore Personale
Docente e Ricercatore**
Dott.ssa Valentina Albertazzi

**Al Responsabile Settore Personale non
Docente e Lavoro a Tempo Determinato**
Dott. Nicola D'Adamio

**Al Responsabile Servizio Logistica,
Patrimonio e Servizi generali**
Sig.ra Lorella Marino

LORO SEDI

**OGGETTO: Normativa anticorruzione: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage – revolving doors)**

La Legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16 *ter* all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Ciò premesso, il Settore Pensioni avrà cura di far sottoscrivere ai dipendenti che produrranno domanda di quiescenza e che sono stati interessati dalle fattispecie su citate, una dichiarazione sottoscritta con la quale si impegnano a non prestare attività lavorativa nei tre anni successivi presso soggetti privati destinatari di provvedimenti amministrativi dell'Ateneo nel quale il dipendente abbia preso parte.

Nei contratti di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale e nei decreti di assunzione del personale docente e ricercatore i rispettivi Settori competenti inseriranno la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Il Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali inserirà nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la clausola di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Sarà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente e si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel citato art. 53, comma 16 *ter*, d.lgs. n. 165 del 2001.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile della Trasparenza
e della Prevenzione della Corruzione
(Dott. Filippo De Vecchio)**